SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 65**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 marzo 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero della sanità

CIRCOLARE 2 marzo 1990, n. 601.141/1650.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1

MINISTERO DELLE FINANZE

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario del nuovo catasto terreni per il comune di San Benedetto dei Marsi della provincia di L'Aquila.

90A0643

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 marzo 1990, n. 48.

Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le norme di cui agli articoli 1, primo e terzo comma, e 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano per una sola volta anche ai farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gestito per un periodo ininterrotto di almeno tre anni farmacie urbane e che dimostrino di possedere un'anzianità professionale di almeno cinque anni.

2. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, ove si verificassero gestioni provvisorie di farmacie urbane o rurali, le stesse devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine della graduatoria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è statto redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 892/1984 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475, e 28 febbraio 1981, n. 34) è il seguente:

«Art. 1. — I farmacisti che gestiscono da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia rurale in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, per una sola volta, a conseguire la titolarità della farmacia, purché la stessa al momento della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 3 non sia stata assegnata con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione o non sia in via di assegnazione essendo stato espletato il concorso.

Il periodo di tre anni di gestione di cui al primo comma viene calcolato in via continuativa, ovvero per sommatoria di servizi prestati, in qualità di titolare, direttore o collaboratore di farmacia, nell'arco degli ultimi sei anni con interruzioni non superiori ad un semestre, purché al momento dell'entrata in vigore della presente legge il beneficiario gestisca la farmacia rurale da almeno un anno.

È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475».

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 892/1984 è il seguente:

«Art. 3. — Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, all'autorità sanitaria competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli precedenti è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 684):

Presentato dal sen. VENTRE ed altri il 2 dicembre 1987.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 19 gennaio 1988, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 9, 29 novembre 1988; 16 dicembre 1988.

Relazione scritta annunciata il 24 gennaio 1989 (atto n. 684/*A* - relatore sen. DELL'OSSO).

Esaminato in aula e approvato il 28 febbraio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3680):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 7 marzo 1989, con parere della commissione I.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente il 1°, 15 febbraio 1990.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 27 febbraio 1990.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, e approvato il 28 febbraio 1990.

90G0084

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1990, n. 49.

Regolamento riguardante lo statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, recante riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106, recante riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero e in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'emanazione di uno statuto per la definizione dei compiti, dei poteri e dell'ordinamento del citato Istituto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1990;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Natura giuridica

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha personalità giuridica di diritto pubblico. Nei limiti stabiliti dalla legge di riordinamento 18 marzo 1989, n. 106, e dal presente statuto, l'ICE ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero.

2. L'ICE svolge la propria attività, improntata a criteri di efficienza ed economicità, sulla base di programmi approvati dal Ministro del commercio con l'estero e di sue direttive. Il Ministro del commercio con l'estero vigila, anche attraverso controlli ispettivi su singole iniziative del programma promozionale, che l'attività dell'Istituto sia volta, nel rispetto delle direttive impartite, al raggiungimento degli obiettivi programmati.

3. Entro quattro mesi dal termine di ciascun esercizio, l'ICE trasmette al Ministro del commercio con l'estero, con le modalità di cui all'art. 3, comma 5, corredata dagli elementi di cui all'art. 5, comma 6, una relazione sull'attività svolta nell'esercizio scaduto, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in rapporto ai costi sostenuti, e allo stato di attuazione dei programmi.

4. Restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Compiti dell'Istituto

1. L'ICE è l'ente che, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, ha il compito di promuovere, facilitare e sviluppare il commercio italiano con l'estero, assumendo le necessarie iniziative e curandone autonomamente la realizzazione.

2. In particolare l'ICE:

a) cura lo studio sistematico dei mercati esteri e dei problemi connessi alla internazionalizzazione delle imprese, provvedendo tra l'altro, attraverso anche sistemi elettronici di elaborazione dei dati, alla raccolta e alla diffusione di ogni utile informazione relativa alle correnti di traffico internazionale, alle possibilità di sbocco per le esportazioni italiane di beni e servizi, alle normative che disciplinano gli scambi internazionali;

b) fornisce alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e ad operatori economici pubblici che ne facciano richiesta servizi di informazione specifica, di consulenza, di assistenza tecnica con le modalità di cui all'art. 3, comma 4;

c) sviluppa la promozione del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese estere che intendono commerciare con l'Italia e curando la divulgazione del servizio marittimo italiano e degli altri servizi di trasporto o comunque complementari ai fini dell'immagine complessiva della produzione nazionale;

d) provvede autonomamente all'attuazione del programma promozionale di cui all'art. 3, comma 5, predisponendo, in coerenza con le indicazioni programmatiche ricevute e previa consultazione con le forze produttive interessate, l'articolazione del programma per iniziative ed informandone il Ministro del commercio con l'estero;

e) provvede, secondo direttive del Ministro del commercio con l'estero, al coordinamento progettuale, a livello tecnico-operativo, delle iniziative promozionali da realizzarsi all'estero da parte di altri enti od organismi pubblici, a carattere nazionale, regionale o locale;

f) favorisce la formazione professionale ed il perfezionamento in materia di promozione e di commercio internazionale, anche per singole categorie produttive.

3. L'Istituto inoltre:

a) opera al fine di agevolare i processi di internazionalizzazione dell'impresa, anche facilitando il reperimento sui mercati internazionali di materie prime e prodotti essenziali per l'economia nazionale e per lo sviluppo delle esportazioni;

b) favorisce lo sviluppo dei consorzi per l'esportazione e l'importazione e lo sviluppo del sistema fieristico italiano all'estero;

c) adotta e promuove, sulla base della legislazione vigente, le iniziative necessarie alla protezione del prodotto italiano all'estero e alla registrazione e protezione del marchio nazionale di esportazione; formula al riguardo proposte per gli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri;

d) provvede alla tenuta degli albi degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, nonché di fiori e piante ornamentali ed esercita i controlli di qualità nel settore degli ortofrutticoli sui prodotti ammessi all'importazione e all'esportazione nei confronti dei Paesi terzi e sui prodotti commercializzati dalle diverse zone ricadenti nel territorio italiano verso le altre zone comunitarie e viceversa, ai sensi del regolamento CEE n. 1450/85 della Commissione;

e) cura lo svolgimento di ogni altra attività demandatagli dalla legge e, nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'attuazione degli incarichi affidatigli dal Ministero del commercio con l'estero ovvero, sulla base di apposite convenzioni, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero degli affari esteri, anche per ciò che riguarda la cooperazione allo sviluppo, da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni nazionali o internazionali.

4. L'Istituto, sulla base anche di eventuali direttive del Ministro del commercio con l'estero, riferisce a quest'ultimo e, per quanto di sua competenza, al Ministero degli affari esteri, nonché alle altre amministrazioni interessate, informazioni ed elementi utili alla elaborazione delle linee di politica promozionale e commerciale con l'estero.

Art. 3.

Funzioni dell'Istituto

1. Per l'espletamento dei suoi compiti l'ICE può, tra l'altro:

a) realizzare all'estero esposizioni di prodotti italiani, mostre, fiere ed altre iniziative promozionali;

b) corrispondere direttamente con pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni per lo scambio di informazioni concernenti il commercio internazionale e per l'acquisizione sistematica di notizie in ordine alla programmazione all'estero di manifestazioni alle quali possano opportunamente abbinarsi iniziative promozionali;

c) organizzare, per il tramite anche di istituzioni specializzate, corsi, seminari o convegni in materia di formazione o perfezionamento professionale;

d) organizzare centri all'estero di addestramento professionale e di assistenza tecnica per macchinari italiani, d'intesa con le organizzazioni professionali di settore;

e) stipulare con imprese, enti, associazioni ed organismi nazionali o esteri, convenzioni inerenti alla pubblicazione e diffusione di materiale conoscitivo riguardante il commercio internazionale, ovvero idoneo a propagandare all'estero l'immagine del prodotto italiano in generale o relativamente a comparti produttivi;

f) stipulare altresì, fatta salva la piena utilizzazione delle professionalità interne, convenzioni finalizzate alla organizzazione, in Italia e all'estero, di servizi di informazione, consulenza ed assistenza tecnica alle imprese italiane operanti nel settore internazionale, relativamente ai problemi di carattere, tra l'altro, commerciale, creditizio, assicurativo, fiscale, valutario, doganale o di trasporto, inerenti all'esportazione di prodotti italiani;

g) stipulare con le amministrazioni regionali, con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con i centri regionali per il commercio estero delle unioni regionali delle camere stesse, apposite convenzioni per lo scambio sistematico di informazioni sui programmi e sulle attività di tali enti in materie interessanti il commercio con l'estero e per la realizzazione di programmi promozionali coordinati inerenti a settori produttivi di tipico e specifico interesse regionale o locale;

h) stipulare, con i soggetti di cui alla lettera *g)* nonché con enti od organizzazioni pubbliche, nazionali o estere, convenzioni per lo scambio, anche attraverso sistemi elettronici di elaborazione dati, di informazioni concernenti il commercio internazionale;

i) stipulare con i consorzi all'esportazione convenzioni per l'accesso sistematico dei consorzi stessi ai servizi di informazione e di assistenza tecnica organizzati dall'Istituto;

l) stipulare con le aziende agricole e con le piccole e medie imprese che svolgono attività diretta alla produzione di beni e servizi, nonché con consorzi o raggruppamenti tra le stesse costituiti, convenzioni per la predisposizione ed attuazione, in Paesi diversi da quelli della Comunità europea, di progetti di penetrazione commerciale.

2. Nell'esercizio della propria attività istituzionale, l'ICE può avvalersi dei centri regionali per il commercio estero delle unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed agire, sulla base di eventuali apposite convenzioni, per il tramite delle camere stesse, ovvero, per attività da svolgersi all'estero, per il tramite delle camere di commercio italiane all'estero riconosciute ai sensi delle leggi vigenti.

3. Previa autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con quello del tesoro, l'ICE può partecipare a società con prevalente partecipazione pubblica già costitute o appositamente promosse per lo svolgimento di attività connesse in via strumentale all'espletamento dei compiti istituzionali dell'Istituto. La partecipazione non può essere tale da determinare distorsioni nella concorrenzialità dell'offerta di servizi da parte dell'Istituto e deve assicurare una significativa presenza dell'ICE negli organi di amministrazione della società partecipata. Quest'ultima non potrà comunque svolgere attività concorrenziali con quelle dell'Istituto. Dell'acquisizione l'ICE darà comunicazione al Ministero delle partecipazioni statali ove la partecipazione sia assunta in società con prevalente partecipazione dello Stato. L'ammontare destinato all'acquisizione di partecipazioni sarà stabilito annualmente nel bilancio preventivo.

4. Con delibere del consiglio di amministrazione, approvate dal Ministro del commercio con l'estero ovvero adottate su sua richiesta, sono determinati i servizi che l'Istituto presta dietro corrispettivo e, per fasce di utenze, settori o mercati, il rapporto tra i relativi costi e corrispettivi.

5. Ai fini del programma promozionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)*, il Ministro del commercio con l'estero indica, tenuto conto dei concreti obiettivi della politica degli scambi con l'estero, le linee direttrici promozionali e le previsioni di massima circa la finalizzazione dell'intervento per settori produttivi ed aree geografiche. In coerenza con tali indicazioni, l'Istituto redige l'articolazione del programma per iniziative e ne informa il Ministro del commercio con l'estero entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui il programma si riferisce. Nei quarantacinque giorni successivi alla ricezione degli atti il Ministro vigilante può impartire ulteriori direttive. Al trasferimento all'Istituto della corrispondente assegnazione di bilancio a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero si provvede all'inizio di ciascun anno finanziario in unica soluzione. L'Istituto stabilisce autonomamente le modalità di attuazione delle singole iniziative, dandone tempestiva comunicazione al Ministero. Sull'attuazione del programma e sui risultati conseguiti, l'ICE riferisce annualmente al Ministero stesso con apposita e dettagliata relazione, sottoposta preventivamente alle valutazioni del comitato consultivo dell'Istituto. La relazione è allegata a quella di cui al comma 3 dell'art. 1.

6. I fondi destinati nel bilancio dell'Istituto alla realizzazione del programma promozionale e non impegnati o comunque non utilizzati dall'ICE nell'esercizio di riferimento possono essere allo stesso fine utilizzati nell'esercizio successivo, ovvero essere portati ad integrazione delle disponibilità per il programma promozionale successivo.

Art. 4.

Attività all'estero

1. L'attività dell'Istituto all'estero è svolta nel quadro del coordinamento effettuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dalle missioni diplomatiche accreditate presso gli Stati nel cui territorio operano i singoli uffici.

2. Gli uffici ICE operanti all'estero sono notificati dalle missioni diplomatiche alle autorità governative del Paese di sede quali uffici di ente pubblico italiano (agenzie governative).

3. Lo *status* degli uffici ICE operanti all'estero e del relativo personale, nell'ambito dell'ordinamento locale, è regolato, ove possibile, mediante intese con le competenti autorità dello Stato di sede.

4. Nel quadro del coordinamento di cui al comma 1, possono essere convocate, presso le missioni diplomatiche accreditate negli Stati in cui operano gli uffici ICE, anche su iniziativa del Ministro del commercio con l'estero, riunioni dei funzionari preposti a tali uffici, cui partecipano rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero ed alle quali possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle camere di commercio italiane all'estero e dell'ENIT.

Art. 5.

Gestione finanziaria e patrimoniale

1. L'esercizio finanziario dell'ICE inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Costituiscono entrate proprie dell'Istituto:

a) i corrispettivi dei servizi prestati agli operatori economici pubblici o privati, determinati a norma dell'art. 3, comma 4;

b) le assegnazioni annuali, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, a fronte dei servizi compresi nel programma promozionale;

c) le altre assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, a fronte di servizi prestati a richiesta delle amministrazioni dello Stato e sulla base di apposite convenzioni;

d) i proventi patrimoniali e di gestione, ivi compresi quelli dei servizi informativi e della vendita delle pubblicazioni e relativa pubblicità e quelli provenienti dalla partecipazione di imprese all'attuazione del programma promozionale; gli eventuali contributi di amministrazioni, associazioni, enti pubblici o privati; le altre entrate eventuali.

3. Affluiscono altresì all'entrata dell'ICE, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106, i contributi annuali alle spese di funzionamento in Italia e all'estero erogati dal Ministero del commercio con l'estero, in unica soluzione all'inizio di ciascun anno finanziario, a fronte delle spese generali dell'Istituto non coperte dalle entrate di cui al comma 2.

4. La gestione finanziaria e patrimoniale dell'ICE è disciplinata da norme ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di imprese, nonché alle specifiche esigenze di operatività dell'Istituto, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero. In ogni caso deve essere tenuta contabilità separata per ciascuna delle entrate derivanti da attività proprie dell'Istituto.

5. Le norme di cui al comma 4 prevedono, in particolare, che i bilanci dell'Istituto siano redatti sulla base delle disposizioni del codice civile e delle normative contabili in materia di bilancio delle società per azioni e recano particolari disposizioni e schemi di sintesi che consentono il raccordo dei bilanci e delle contabilità dell'Istituto con le norme di contabilità generale dello Stato. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione dei bilanci e stabiliscono i limiti entro i quali l'Istituto può avvalersi di istituti di credito per il servizio di tesoreria relativamente alle entrate proprie non provenienti da assegnazioni o contributi a carico del bilancio dello Stato.

6. L'Istituto adotta un sistema di contabilità analitica di tipo industriale sulla cui base sono tra l'altro forniti, con la relazione di cui all'art. 1, comma 3, dettagliati

elementi informativi sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:

a) la quota dei costi generali non ripartibili;

b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attivià espletate o dei servizi prestati;

c) la differenza, per i servizi prestati dietro corrispettivo, tra il prezzo di mercato e le tariffe agevolate in concreto applicate.

7. Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto è esclusivamente esercitato, anche per la gestione dei fondi di cui ai commi 2 e 3, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e con le modalità di cui all'art. 12 della legge stessa.

Art. 6.

Sede e struttura

1. L'ICE ha sede legale in Roma, dove sono situati gli uffici centrali. La struttura decentrata si articola in uffici in Italia e uffici all'estero.

2. È istituita, nell'ambito degli uffici centrali, una sezione speciale agricola con compiti specifici in materia di controlli qualitativi e di valorizzazione all'estero dei prodotti del settore agro-alimentare, con particolare riferimento alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti regionali di qualità. In conformità alle direttive del consiglio di amministrazione dell'Istituto, la sezione è dotata di un'adeguata struttura amministrativa ed operativa. Il consiglio di amministrazione ne definisce i rapporti di preposizione funzionale all'attività di eventuali appositi uffici periferici e stabilisce procedure e sedi di armonizzazione dell'attività della sezione con quelle di altri organismi nazionali e territoriali operanti nel settore e con le associazioni di categoria.

3. Gli uffici in Italia dell'ICE sono costituiti da uffici regionali, con sede nel capoluogo di regione, ed altri uffici o sezioni o unità operative, istituibili in relazione a specifiche esigenze connesse all'attuazione dei compiti istituzionali.

4. La sede ed il numero degli uffici all'estero sono stabiliti in rapporto alle esigenze dei mercati esteri e delle potenzialità in termini di esportazione di beni e servizi italiani o di cooperazione industriale ed allo sviluppo. Gli uffici all'estero possono essere strutturati anche in sezioni ed unità sussidiarie, permanenti o provvisorie, in funzione delle prospettive di evoluzione dei mercati e possono essere raggruppati per aree geoeconomiche omogenee.

5. In attuazione dell'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ai fini della armonizzazione delle iniziative regionali e locali in materia di promozione e sviluppo degli scambi con l'estero, è istituito presso ogni ufficio regionale dell'ICE un comitato di coordinamento presieduto da un rappresentante della regione e composto dal dirigente regionale responsabile dell'attività promozionale all'estero, da quattro membri in rappresentanza degli operatori economici dell'industria, commercio, artigianato e agricoltura, designati da associazioni regionali di rappresentative organizzazioni di categoria, da due membri designati dall'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dal direttore centro estero delle camere stesse e dal direttore dell'ufficio regionale dell'ICE. I componenti i comitati di coordinamento sono nominati dal Ministro del commercio con l'estero e durano in carica quattro anni. La segreteria del comitato è assicurata da funzionari degli uffici regionali dell'ICE. Alle riunioni dei comitati partecipano rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero.

6. I comitati di coordinamento formulano proposte e forniscono all'ICE indicazioni per il coordinamento tra programmi promozionali regionali e delle camere di commercio e loro centri regionali e l'articolazione del programma promozionale. Essi altresì verificano la coerenza tra obiettivi del programma promozionale e le iniziative e i progetti relativi alla promozione sui mercati esteri di specifiche e tipiche produzioni regionali o locali, in quanto tali suscettibili di tradursi in interventi integrativi di quelli programmati sul piano nazionale, ovvero di dar luogo ad iniziative settoriali e specifiche, da realizzarsi ad opera dell'Istituto sulla base di apposita convenzione con gli enti interessati.

7. Le proposte dei comitati di coordinamento in ordine ai progetti relativi a produzioni regionali o locali sono formulate al Ministero del commercio con l'estero e contemporaneamente comunicate al Ministero degli affari esteri - Ufficio coordinamento regionale e ai Ministeri interessati, per il parere prescritto ai fini del nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8. I comitati di coordinamento esprimono altresì al Ministero del commercio con l'estero indicazioni in ordine ai programmi promozionali dei centri regionali delle camere di commercio e delle camere stesse, ai fini del benestare da rendere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Per esigenze di coordinamento tra progetti ed iniziative di promozione all'estero, sono convocate dal Ministro del commercio con l'estero apposite conferenze dei presidenti dei comitati di coordinamento, con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, degli enti e delle organizzazioni di categoria maggiormente interessate.

Art. 7.

Organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il collegio dei revisori;

e) il direttore generale.

Art. 8.

Il presidente

1. Il presidente dell'ICE, scelto tra persone di comprovata competenza, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

2. Il presidente dell'ICE ha la rappresentanza dell'Istituto e sovraintende al suo andamento generale; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo e predispone l'ordine del giorno delle sedute; adotta, in casi di straordinaria necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo indispensabili a garantire la continuità della gestione, sottoponendoli alla ratifica del comitato nella prima riunione utile; esercita le altre funzioni demandategli dal presente statuto, dal regolamento del personale e dalle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto.

3. Il presidente ha facoltà di invitare alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo i dirigenti dell'Istituto ed altri esperti per chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.

4. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto designa, su proposta del presidente, il componente del consiglio che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

5. Il presidente, sentito il consiglio di amministrazione, può delegare a membri del consiglio stesso specifiche funzioni inerenti alla rappresentanza dell'Istituto.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'ICE è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da rappresentanti, di comprovata esperienza, dei seguenti organismi:

a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) un rappresentante di ciascuno dei seguenti altri Ministeri: finanze; bilancio e programmazione economica; agricoltura e foreste; industria, commercio ed artigianato; partecipazioni statali;

e) un rappresentante dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT);

f) dodici rappresentanti degli operatori economici dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e del credito, scelti nell'ambito di terne indicate, su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, da associazioni di categoria particolarmente rappresentative sul piano nazionale;

g) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio.

2. Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione:

a) tre membri in rappresentanza rispettivamente delle regioni dell'Italia settentrionale, centrale, meridionale ed insulare, designati dalla commissione di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) quattro membri, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti e tre in rappresentanza degli altri lavoratori dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) sei membri scelti dal Ministro del commercio con l'estero tra persone particolarmente esperte in materia di commercio con l'estero.

3. I consiglieri di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Le nomine effettuate in caso di vacanza, nel corso del quinquennio, hanno validità sino alla scadenza del quinquennio stesso.

4. Decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta di designazione, il Ministro del commercio con l'estero può procedere alle nomine sino al raggiungimento dei due terzi dei componenti del consiglio di amminitrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 6. In tal caso e sino alla integrazione del collegio, le deliberazioni di quest'ultimo si intendono approvate ove ricevano il voto favorevole di diciannove membri, ovvero del presidente e di diciasette ulteriori membri.

5. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dal Ministro del commercio con l'estero, su proposta del presidente dell'Istituto.

6. Il consiglio è convocato tutte le volte che il presidente ne ravvisi l'opportunità e, di norma, una volta a trimestre. Il presidente procede altresì alla convocazione su richiesta formulata da almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, dalla maggioranza dei componenti il comitato esecutivo, ovvero dal collegio dei revisori.

7. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengano il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

8. Il consiglio di amministrazione stabilisce le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio stesso e nomina tra i dirigenti dell'Istituto, su proposta del presidente, il segretario del consiglio d'amministrazione e del comitato esecutivo ed il segretario supplente.

Art. 10.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) il regolamento del personale di cui all'art. 18, commi 1 e 2;

b) il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego, di cui all'art. 18, comma 3;

c) le norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, di cui all'art. 5, commi 4 e 5;

d) i regolamenti interni, i programmi di attività dell'Istituto e le eventuali direttive generali per l'espletamento delle funzioni dell'Istituto e per la sua organizzazione;

e) i bilanci preventivi e le relative variazioni, nonché i bilanci consuntivi;

f) i servizi da prestare dietro corrispettivo, di cui all'art. 3, comma 4;

g) l'assunzione delle partecipazioni di cui all'art. 3, comma 3;

h) gli altri provvedimenti riservati al consiglio di amministrazione dal presente statuto e quelli che il comitato esecutivo ritenga di sottoporgli.

2. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredati della relazione del consiglio di amministrazione e della relazione del collegio dei revisori, sono deliberati il primo entro il mese di ottobre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce ed il secondo entro il mese di aprile dell'anno successivo all'esercizio scaduto. Le relative delibere sono sottoposte all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, entro dieci giorni dalla loro assunzione. Sono altresì sottoposte all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, entro dieci giorni dalla loro deliberazione le variazioni al bilancio di previsione.

3. Le delibere di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 sono soggette all'approvazione del Ministro del comercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro. Le delibere di cui alla lettera *b)* sono approvate dal Ministro del commercio con l'estero che ne verifica la compatibilità finanziaria, tenuto conto dell'entita del contributo di funzionamento dell'ICE a carico del bilancio dello Stato e della evoluzione delle entrate proprie dell'Istituto. Le delibere di cui alla lettera *f)* sono approvate dal Ministro del commercio con l'estero o adottate su sua richiesta. Le delibere di cui alla lettera *g)* sono approvate, previa verifica delle compatibilità finanziarie, dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il Ministro del commercio con l'estero approva le delibere di cui ai commi 2 e 3 con le modalità ivi previste, o le restituisce all'Istituto con motivati rilievi per il riesame del consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine, le delibere non restituite diventano esecutive. Ove occorre il concerto con altro Ministero, le delibere devono essere inviate ad entrambi i Ministeri e il suddetto termine è di novanta giorni dalla data di ricezione da parte del Ministero del commercio con l'estero.

5. Il consiglio di amminitrazione ha facoltà di affidare lo studio di particolari e rilevanti problemi ad appositi comitati consultivi consiliari e può affidare ad esperti esterni lo studio di specifiche problematiche non comprese nell'ambito di professionalità assicurato dal personale dell'Istituto.

Art. 11.

Il comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero e dura in carica cinque anni. È composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da:

a) i consiglieri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *g)* dell'art. 9, comma 1;

b) uno dei consiglieri di cui alla lettera *a)* dell'art. 9, comma 2;

c) tre dei consiglieri di cui alla lettera *c)* dell'art. 9, comma 2.

2. Al comitato esecutivo, fatte salve le competenze espressamente riservate al consiglio di amministrazione e salva altresì la possibilità di sottoporre al consiglio di amministrazione delibere di particolare importanza, compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto. Il regolamento del personale e le norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto possono demandare singole attribuzioni al presidente e al direttore generale, ferma restando la possibilità di avocazione da parte del comitato esecutivo.

3. Le delibere del comitato che istituiscono o sopprimono servizi centrali o uffici periferici sono soggette, con le modalità di cui all'art. 10, comma 4, all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri ove si tratti della istituzione o soppressione di uffici all'estero, nonché loro sezioni o unità sussidiarie.

4. Il comitato esecutivo viene convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e, di norma, ogni dieci giorni. Il presidente procede altresì alla convocazione su richiesta formulata da almeno tre componenti del comitato esecutivo o dal collegio dei revisori.

5. Per la validità delle adunanze del comitato occorre l'intervento di almeno cinque dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengano il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

6. Nel caso di cui al comma 4 dell'art. 9 è in facoltà del Ministro del commercio con l'estero garantire la integrale composizione del comitato chiamandone temporaneamente a far parte non più di due consiglieri di amministrazione in sostituzione di membri non tempestivamente designati, quando non sia possibile ritenere prorogata la nomina precedente.

7. In caso di assenza del presidente, il comitato è presieduto dal componente di volta in volta designato dal presidente stesso, ovvero, se la designazione non sia stata fatta, dal membro del consiglio di amministrazione di cui al comma 4 dell'art. 8.

8. Il comitato esecutivo stabilisce le procedure per la convocazione e il funzionamento del collegio.

9. Il presidente dell'Istituto informa il consiglio di amministrazione delle delibere adottate dal comitato esecutivo e riferisce sull'attuazione delle direttive.

Art. 12.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un componente iscritto all'albo dei revisori dei conti, nonché da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti con qualifica non inferiore a quella di presidente di sezione. Quest'ultimo ne assume la presidenza.

2. I membri del collegio restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

3. I revisori dei conti esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

4. Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce almeno semestralmente al Ministro del commercio con l'estero; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina i bilanci dell'Istituto redigendo apposite relazioni; effettua periodiche verifiche di cassa; può procedere in ogni momento, anche su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, ad atti di ispezione e di controllo, riferendone in ogni caso al Ministro stesso.

Art. 13.

Emolumenti degli organi statutari

1. Al presidente dell'ICE spetta una indennità di carica stabilita con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed il collegio dei revisori sono fissati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 14.

Il direttore generale

1. Il direttore generale dell'Istituto, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale, è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, con delibera approvata dal Ministro del commercio con l'estero.

2. Il direttore generale è assunto con contratto a tempo determinato, della durata di cinque anni, rinnovabile.

3. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffici dell'Istituto; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; risponde al comitato esecutivo della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della realizzazione dei programmi di attività; esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento del personale o dalle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, nonché quelle affidategli dal comitato esecutivo.

4. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dirigenziali dell'ente o dell'amministrazione dello Stato, al termine dell'incarico gli è riconosciuto il reingresso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della sua nomina a direttore generale. Il dirigente dello Stato nominato direttore generale dell'Istituto è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

5. Il direttore generale può essere coadiuvato da non più di tre dirigenti con funzioni di vice direttore generale, nominati su sua proposta dal consiglio di amministrazione, ai quali può affidare, mediante delega, funzioni inerenti alla sua carica. All'atto della nomina, uno dei vice direttori generali è designato dal consiglio di amministrazione a sostituire il direttore generale in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 15.

Cause di incompatibilità

1. È causa di incompatibilità con le cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori, di direttore generale:

a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'Ente;

b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'Ente, siano in concreto contrastanti o concorrenti, oppure di imprese che con l'ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando l'Ente abbia in dette imprese una partecipazione azionaria, salvo specifica deroga da autorizzarsi da parte del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente al consiglio di amministrazione i parenti o gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato; la incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età. I membri del consiglio di amministrazione non possono far parte dei comitati consultivi di cui all'art. 17.

3. Si decade dalle cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e di direttore generale quando si verifica una delle cause di incompatibilità espressamente indicate del presente statuto e sempreché l'incaricato non provveda a rimuoverla entro il termine appositamente fissatogli. È fatta salva l'applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

4. Gli organi competenti alla nomina provvedono a contestare l'eventuale causa di incompatibilità, nonché alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni del presidente, degli altri componenti del consiglio di amministrazione, dei membri del collegio dei revisori, del direttore generale. È fatto a questi ultimi obbligo di segnalare tempestivamente al Ministero del commercio con l'estero gli incarichi ricoperti e le attività svolte e le situazioni per le quali in astratto possa verificarsi una causa di incompatibilità.

Art. 16.

Scioglimento degli organi collegiali

1. In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Ministro vigilante, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo dell'Istituto possono essere sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero e sentito il Consiglio dei Ministri.

2. In tal caso, i poteri di amministrazione dell'Ente sono esercitati da un commissario nominato con lo stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione. Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve procedersi alla ricostituzione degli organi stessi.

Art. 17.

Comitati consultivi

1. È costituito presso l'ICE un comitato consultivo con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle strategie promozionali dell'Istituto, con particolare riferimento ai programmi promozionali, ai criteri di graduazione dei corrispettivi per servizi prestati all'utenza, ai criteri di organizzazione del sistema informativo. Compete altresì al comitato consultivo esprimere valutazioni sulla relazione concernente l'attuazione del programma promozionale di cui al comma 5 dell'art. 3.

2. Il comitato consultivo è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto da dieci membri, dei quali sette scelti tra i presidenti e i vicepresidenti di organizzazioni degli operatori economici dei settori industria, commercio, artigianato, agricoltura e trasporti marittimi particolarmente rappresentative sul piano nazionale, di cui una per il sistema delle partecipazioni statali; due scelti dal Ministro del commercio con l'estero tra persone particolarmente esperte in materia di scambi con l'estero e promozione; uno designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria ed artigianato. Il comitato è presieduto dal rappresentante dell'organizzazione maggiormente rappresentantiva del settore industriale.

3. I membri del comitato consultivo durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il presidente del comitato riunisce il collegio, anche su richiesta del presidente dell'Istituto, almeno due volte l'anno, in relazione ai compiti di cui al comma 1. Il comitato esecutivo dell'Istituto emana le disposizioni riguardanti il servizio di segreteria del comitato consultivo.

4. Il comitato consultivo stabilisce le procedure per la convocazione e il funzionamento del collegio. Il presidente ed il direttore generale dell'Istituto partecipano alle sedute del comitato.

5. Per le specifiche esigenze della sezione speciale agricola di cui all'art. 6, comma 2, è costituito presso l'Istituto un apposito comitato cui compete esprimere pareri e formulare proposte in ordine ai programmi di attività della sezione stessa. Il comitato, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composto dai presidenti, o loro delegati, delle tre organizzazioni degli operatori economici del settore agricolo maggiormente rappresentative, dal presidente, o suo delegato, dell'organizzazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale del settore alimentare, dal presidente, o suo delegato, di una organizzazione particolarmente rappresentativa del settore della cooperazione e da due membri scelti tra persone particolarmente esperte del settore, uno dei quali indicato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il decreto di nomina indica il presidente del comitato. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Art. 18.

Personale dell'Istituto

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Istituto, ivi compreso quello del direttore generale, è regolato dai principi del codice civile. Per gli aspetti di cui al comma 2, il regolamento del personale estende ai dirigenti dell'Istituto, tenuto conto delle specificità connesse all'attività dell'Istituto stesso, il trattamento dei dirigenti del settore assicurativo.

2. Il regolamento del personale stabilisce i ruoli organici, le procedure di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di impiego o di lavoro presso l'Istituto, le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali ed alle istanze e livelli di rappresentatività, le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, il regime di incompatibilità del rapporto d'impiego o di lavoro con qualsiasi

impiego pubblico o privato e con l'esercizio continuativo di qualunque professione, commercio o industria. Il regolamento stesso reca specifiche norme in materia di formazione professionale dei dipendenti e di mobilità professionale e territoriale.

3. Il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ivi compresi quelli affidati alla contrattazione con le organizzazioni sindacali in materia di profili professionali, sono stabiliti dal consiglio di amministrazione sulla base di accordi stipulati su base triennale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo. Le relative delibere del consiglio di amministrazione integrano il regolamento del personale una volta intervenuta l'approvazione del Ministero vigilante, che ha luogo previa verifica di compatibilità a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 18 marzo 1989, n. 106. Resta fermo, per quanto riguarda il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero, quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge 18 marzo 1989, n. 106.

4. Sono in ogni caso fatti salvi i trattamenti economici di attività, previdenza e quiescenza eventualmente di maggior favore fruiti dal personale dell'Istituto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Si applicano in particolare al personale dell'Istituto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26.

Art. 19.

Rappresentanza in giudizio

1. Salvo che per le cause in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto, la difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti a qualsiasi giurisdizione, così come la relativa consulenza legale, sono assicurate dall'ufficio legale dello stesso Istituto, salvo diverso avviso del comitato esecutivo che può deliberare di avvalersi del patrocinio esterno

Art. 20.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'emanazione del regolamento del personale e sino alla data dalla quale avranno decorrenza gli effetti delle deliberazioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 18 marzo 1989, n. 106, deliberazioni i cui effetti non potranno avere decorrenza retroattiva in sede di prima applicazione, lo stato giuridico del personale dell'Istituto e, rispettivamente, il trattamento economico dello stesso e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all'art. 18, comma 3, restano disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre disposizioni legislative applicabili al personale dell'Istituto.

2. I dipendenti in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1989, n. 106, che intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, comma 5, della legge stessa, conservano, all'atto del trasferimento ad altra amministrazione pubblica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, quiescenza e previdenza disciplinato dalle disposizioni di cui al comma 1. Il trasferimento è effettuato con le modalità e i criteri di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, come integrato dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

3. In sede di prima applicazione dell'art. 18, comma 3, l'accordo da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative può avere durata inferiore al triennio onde consentire il coordinamento temporale con le scadenze della contrattazione collettiva nazionale del settore assicurativo.

4. La disposizione di cui all'art. 3, comma 6, si applica anche ai fondi destinati nel bilancio dell'Istituto alla realizzazione del programma promozionale per il 1989.

5. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 6

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

NOTE AL REGOLAMENTO

Nota all'art. 2:

Il regolamento numero 1450/85/CEE modifica i regolamenti n. 80/63/CEE, n. 2638/69 e n. 496/70 per quanto concerne l'elenco degli organismi incaricati da ciascuno Stato membro dell'esecuzione del controllo di qualità nel settore degli ortofrutticoli.

Nota all'art. 4:

Il testo dell'ultimo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) è il seguente: «La missione diplomatica esercita altresì azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di ufficio ed enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 3, comma 2, della legge n. 106/1989 (Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero) è il seguente: «2. A fronte delle spese generali non coperte dalle entrate di cui al comma 1, è attribuito all'Istituto un contributo alle spese di funzionamento in Italia e all'estero, in conformità a quanto previsto dalla tabella *D* della legge finanziaria per il 1989 alla voce Ministero del commercio con l'estero - legge 31 maggio 1975, n. 185, pari a lire 190 miliardi per il 1989, 195 miliardi per il 1990 e 200 miliardi per il 1991. Alla determinazione del contributo negli anni successivi si provvede a norma dell'art. 11-*quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468, adeguandolo con riferimento al tasso di inflazione ovvero riducendolo in relazione ai risultati delle analisi di cui al successivo comma 3. All'erogazione del contributo si provvede in unica soluzione, all'inizio di ciascun anno finanziario, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero».

Il comma surriportato richiama:

la tabella *D* allegata alla legge n. 451/1988 (Legge finanziaria 1989) concernente: «Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria»;

la legge n. 185/1975 che concerne il potenziamento e la razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane;

l'art. 11-*quater* della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), aggiunto dall'art. 8 della legge n. 362/1988, il cui testo è il seguente:

«Art. 11-*quater* (*Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente*). — 1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge finanziaria può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pruriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva a norma dell'art. 11, comma 3, lettera *c).*

2. Le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

3. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria a norma dell'art. 11, comma 3, lettera *d).*

4. Il disegno di legge finanziaria indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'art. 11, comma 3, lettera *c),* i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data».

L'art. 11, comma 3, lettere *c)* e *d),* della legge stessa, soprarichiamata, così recita:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

(Omissis);

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».

— La legge n. 259/1958 concerne: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria». Il testo dell'art. 12 di detta legge è il seguente:

«Art. 12. — Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

Nota all'art. 6:

Il testo dell'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di taluni funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, è il seguente: «Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente».

Nota all'art. 9:

L'art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) istituisce una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale, con il compito di esprimere il proprio parere in ordine alla determinazione dei criteri di ripartizione tra le regioni del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (di cui all'art. 9) e dei contributi speciali previsti dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione, destinati a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole (di cui all'art. 12).

La commissione suddetta è stata nominata con decreto ministeriale 6 luglio 1972 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 20 luglio 1972) che ha così disposto:

«È costituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale.

La commissione è presieduta dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

I servizi di segreteria della commissione sono affidati alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica».

Nota all'art. 13:

Il testo dell'art. 11 della legge n. 14/1978 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici) è il seguente:

«Art. 11. — Le indennità di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'art. 1 sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione. Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*».

L'articolo surriportato richiama l'art. 1 della medesima legge il cui testo è il seguente:

«Art. 1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge».

Nota all'art. 15:

Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 14/1978 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici) è il seguente:

«Art. 7. — Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, eccettuati i casi dell'art. 5, sono incompatibili con le funzioni di: *a)* membro del Parlamento e dei consigli regionali; *b)* dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; *c)* dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; *d)* membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; *e)* magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; *f)* avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; *g)* appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo.

Art. 8. — Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'art. 1 sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo competente per la nomina proposta o designazione:

1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7;

2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;

3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedeltà delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti».

Note all'art. 18:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) è il seguente:

«Art. 3 *(Disciplina in base ad accordi)*. — Nell'osservanza dei princìpi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 106/1989 (Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero) è il seguente:

«Art. 5. — 1. Il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono stabiliti dal consiglio di amministrazione sulla base di accordi sindacali, e con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo. Le deliberazioni relative sono approvate dal Ministro vigilante che ne verifica la compatibilità con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, tenuto anche conto dell'evoluzione delle entrate proprie dell'Istituto.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dai dipendenti dell'Istituto, tenuto anche conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, e quelle del settore assicurativo e saranno altresì determinati i criteri di primo inquadramento. La relativa deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro vigilante, sarà adottata su conforme avviso di un'apposita commissione paritetica, presieduta dal direttore generale dell'Istituto e composta da sei rappresentanti dell'Istituto e sei dipendenti di questo designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Resta ferma la vigente normativa in ordine alla determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'ICE. Il trattamento stesso è tuttavia ridotto in misura corrispondente a quella degli aumenti di stipendio e degli altri assegni fissi che conseguano dall'applicazione del comma 2.

4. Sono fatti salvi i trattamenti economici di attività e di previdenza eventualmente di maggior favore fruiti dal personale dell'Istituto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

5. I dipendenti in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge che intendano conservare lo stato giuridico e il trattamento economico fruito alla data stessa, ove ne facciano

domanda entro tre mesi dall'approvazione da parte del Ministro vigilante della deliberazione di cui al comma 2, sono collocati in apposito ruolo ad esaurimento istituito presso il Ministero del commercio con l'estero e, ove nella domanda non sia escluso, sono successivamente trasferiti ad altri enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero ad altre amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e ad altri enti pubblici, esclusi quelli economici. Il trasferimento è effettuato con le modalità e secondo i criteri di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325».

— La legge n. 26/1980 concerne: «Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero».

Note all'art. 20:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 106/1989 è riportato in nota all'art. 18.

— L'art. 2 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) è così formulato:

Art. 2 (*Soppressione degli enti e loro liquidazione*). — Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 1, che siano costituiti ed ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo art. 3.

Nei riguardi degli altri enti pubblici, alla scadenza del triennio di cui al precedente comma, cessa qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico, nonché qualsiasi facoltà impositiva.

Alla liquidazione degli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o mediante i provvedimenti di cui al successivo art. 3 provvede l'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Entro due anni dalla soppressione di ciascun ente il Ministero del tesoro riferisce al Parlamento sullo stato della liquidazione.

I ruoli organici degli enti di cui al primo e al secondo comma sono bloccati fino alla emanazione dei decreti previsti all'art. 3; sono altresì vietate assunzioni di personale anche a carattere straordinario o temporaneo, ed anche in adempimento di obblighi di legge; è infine fatto divieto di istituire nuovi uffici centrali o periferici.

Al personale dipendente dagli enti soppressi o comunque messi in liquidazione o che vengono ristrutturati o fusi con i decreti di cui all'art. 3, assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima del 31 dicembre 1974, in servizio al momento della soppressione, ristrutturazione o fusione, in ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a pieno orario, è garantita la conservazione dell'impiego, anche attraverso il trasferimento allo Stato o ad enti pubblici, esclusi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica e quelli autonomi territoriali. Il trasferimento agli enti autonomi territoriali può essere disposto solo a richiesta degli enti stessi.

Il trasferimento è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il personale di ruolo è trasferito con la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato è collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il trasferimento del personale, è disposto tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

1) esigenze delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici della stessa categoria dell'ente soppresso e, in mancanza degli altri enti pubblici, i cui ruoli centrali o periferici, presentino le necessarie vacanze;

2) anzianità di servizio e posizione personale dell'interessato, anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.

Il personale di ruolo residuo è collocato in appositi ruoli ad esaurimento, distinti per carriere, istituiti presso le amministrazioni di vigilanza dell'ente soppresso. Il personale collocato in detti ruoli è trasferito alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici, quando si verifichino le esigenze e con le modalità e secondo i criteri indicati nei commi precedenti.

Il personale di ruolo collocato nei ruoli ad esaurimento puo essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni dello Stato, ove sia richiesto da temporanee esigenze di servizio.

Al personale trasferito, compreso quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione od ente di destinazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera».

— Il D.P.R. n. 551/1987 concerne: «Adeguamento della disciplina dei dirigenti del parastato a quella dei dirigenti delle amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 72».

— Il D.P.C.M. n. 325/1988 reca: «Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni».

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego) è il seguente:

«Art. 6. — 1. Il personale interessato ai processi di mobilità previsti dalla presente legge è iscritto al regime pensionistico dell'amministrazione o dell'ente di destinazione, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.

2. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

3. Il personale iscritto ad un fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'amministrazione di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianità fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Questo ultimo trasferisce al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti. L'iscrizione è consentita o conservata anche nel caso di trasformazione del rapporto nell'ambito di dette amministrazioni a seguito di nomina, senza soluzione di continuità dei servizi prestati.

4. L'indennità di anzianità o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilità, considerando la complessiva anzianità utile ai fini dell'indennità di anzianità o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento.

5. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

L'articolo surriportato richiama la legge n. 29/1979 recante: «Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali».

— Il D.P.R. n. 818/1978 recava: «Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero».

90G0082

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 marzo 1990.

Determinazione, per il periodo 1° maggio 1990-30 aprile 1991, dei limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il quale è stato, tra l'altro, modificato l'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il quale prevede la fissazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei limiti minimo e massimo dell'importo complessivo dei caricamenti, nonché la facoltà di determinare, con lo stesso decreto, limiti massimi per singole voci del caricamento;

Visto, in particolare, l'art. 14-*ter* del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di tariffa;

Vista la legge 24 aprile 1989, n. 145, concernente la conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, recante proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale dei prezzi;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1989, con il quale è stato stabilito che il periodo 1° marzo 1989-28 febbraio 1990 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 29% e del 25,50% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III, nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure sono state stabilite, rispettivamente, nella misura del 28% e nel 24% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale;

Visto il citato decreto ministeriale 23 febbraio 1989 che ha altresì stabilito che per lo stesso periodo 1° marzo 1989-28 febbraio 1990 le misure massime delle spese di gestione agenziali non possono superare il limite del 13% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 1988, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III, nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali detto limite è stato fissato nella misura dell'11%;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1989 con il quale è stato confermato anche per l'anno 1990 che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri (settore tariffario II) possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria «bonus-malus» oppure in quella con clausola di «franchigia»;

Esaminati i dati relativi alle spese ed agli oneri da considerare agli effetti della determinazione dei caricamenti desunti dai bilanci delle imprese e dalle rilevazioni del conto consortile per gli anni 1988 e precedenti;

Considerato che l'incidenza dell'importo complessivo dei caricamenti sul monte dei premi non ha subito variazioni di rilievo e che per la maggior parte del mercato l'esercizio del ramo comporta oneri non superiori al 29% dei premi;

Considerato che per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti, l'esame dei dati predetti induce a stabilire per il periodo dal 1° maggio 1990 al 30 aprile 1991 i limiti massimo e minimo dei caricamenti stessi, rispettivamente nella misura del 29% e del 24,50%, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali gli stessi dati inducono a stabilire i predetti limiti massimo e minimo rispettivamente nella misura del 27% e del 22,50% del premio di tariffa;

Considerato che l'analisi dei suindicati dati conferma che gran parte del mercato presenta, per le provvigioni e gli altri compensi corrisposti agli agenti in gestione libera per l'attività svolta per la conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, una incidenza media del 13% del premio di tariffa e che la restante parte delle imprese ha continuato a contenere le spese di cui trattasi;

Ritenuto che sulla base degli elementi di valutazione acquisiti ed avuto riguardo alla dinamica dei premi ed all'attuale situazione del mercato il limite massimo per le spese predette può essere stabilito per il periodo dal 1° maggio 1990 al 30 aprile 1991 nella misura del 13% del premio di tariffa e che tale misura può essere ridotta per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III e per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV nonché per le polizze a libro matricola, per le quali, in considerazione della maggiore entità dei premi delle assicurazioni e polizze predette, detto limite può essere stabilito nella misura dell'11% del premio di tariffa;

Considerato che in base al disposto dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, i contributi e gli oneri di qualsiasi natura a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi debbono essere applicati sui premi stessi depurati solo di un'aliquota per gli oneri di gestione;

Considerato altresì che le prescrizioni anzidette non sono derogate dalla vigente disciplina dei caricamenti dei premi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989 con il quale è stata stabilita la misura degli oneri di gestione per il 1990;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1990, con il quale è stata determinata la misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio della R.C. auto sono tenute a versare per l'anno 1990 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione del «Fondo di garanzia per le vittime della strada»;

Sentita la commissione ministeriale prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Decreta:

Per il periodo dal 1° maggio 1990 al 30 aprile 1991 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 29% e del 24,50% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure vengono stabilite, rispettivamente, nella misura del 27% e del 22,50% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale.

Fermi gli anzidetti limiti globali, per lo stesso periodo dal 1° maggio 1990 al 30 aprile 1991 le misure massime delle spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni ed ogni altro compenso corrisposto per l'attività di conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione, non potranno superare il limite del 13% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1989, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola per le quali detto limite è fissato nella misura dell'11%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1301

DECRETO 14 marzo 1990.

Autorizzazione alla Pricoa vita S.p.a., in Roma, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla durata della vita umana e la relativa riassicurazione, nonché le operazioni di capitalizzazione e approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, secondo quanto richiesto dalla società medesima.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 12 luglio 1989, e le successive integrazioni e modificazioni in data 18 settembre, 8 novembre e 4 dicembre 1989, con le quali la società Pricoa vita S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 3 gennaio 1990, n. 020001, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 15 febbraio 1990;

Vista la lettera in data 29 gennaio 1990, n. 020300, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Considerato che, ai fini di garantire l'effettiva attuazione del programma di attività la Prudential Insurance Company of America, si è impegnata a non cedere a terzi il controllo della società Pricoa vita S.p.a. nei cinque anni successivi all'autorizzazione all'esercizio;

Decreta:

Art. 1.

La società Pricoa vita S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I - le assicurazioni sulla durata della vita umana - ed assicurativa nel ramo V - le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

La Prudential Insurance Company of America non potrà procedere ad alcuna alienazione nel primo quinquennio di attività, del pacchetto azionario di controllo della Pricoa vita S.p.a., se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Pricoa vita S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni generali di polizza;

2) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

3) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

9) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

10) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

11) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

12) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

13) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

14) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

15) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

16) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

17) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale, o al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

18) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

19) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

20) tariffa di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile, in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

21) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

22) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

23) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 2);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 3);

25) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico di cui al precedente punto 4);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alla tariffa di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 5);

27) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 6);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile, di cui al precedente punto 7);

29) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 8);

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, di cui al precedente punto 9);

31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 10);

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 11);

33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia, di cui al precedente punto 12);

34) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

35) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

36) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

37) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B;

38) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 37), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

39) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 37), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

40) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico, per il pagamento certo ad un'epoca prestabilita di un capitale rivalutabile annualmente, da utilizzare per forme collettive;

41) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione delle tariffe di cui al punto 40);

42) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

43) condizioni generali di polizza per assicurazioni di rendita vitalizia immediata;

44) condizioni particolari di carenza per contratti senza visita medica;

45) regolamento della gestione interna denominato «Pricoa vita».

Art. 3.

La Pricoa vita S.p.a., con sede in Roma, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate, approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1302

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 giugno 1990.

Determinazione della media nazionale pro-capite dei trasferimenti attribuiti ai comuni all'inizio dell'anno 1989.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, con il quale viene prevista la deliberazione dei consigli comunali e provinciali riguardante il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione;

Considerato che ai sensi del comma 5 del citato art. 25 gli enti in condizioni di dissesto, ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della classe demografica di appartenenza, possono richiedere, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituirà uno dei fattori di consolidamento finanziario della gestione;

Rilevato, inoltre, che per il detto comma 5 la media di ciascuna delle fasce demografiche indicate nel predetto decreto-legge n. 66/1989 all'art. 18, comma 1, lettera *c)*, deve essere definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi;

Considerato, che la commissione di ricerca per la finanza locale deve esprimere, tra l'altro, un parere ai sensi del comma 6 del citato art. 25 sulla esistenza dei presupposti per l'adeguamento del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza e sulla capacità delle misure finanziarie previste, ivi comprese l'adeguamento del contributo, ad assicurare stabilità finanziaria alla gestione del comune destinatario del contributo stesso;

Considerato, infine, che il piano di risanamento, approvato ai sensi del comma 7 del suddetto art. 25, con decreto del Ministro dell'interno prevede a favore dell'ente, l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica, di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso;

Rilevato che per tale adeguamento è stanziata la somma di lire 100 miliardi prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo, ai sensi del comma 6 del più volte richiamato art. 25;

Ritenuto opportuno definire, prima della determinazione delle medie in questione, quali siano per i comuni i trasferimenti di parte corrente attribuiti e da prendere a base del calcolo delle medie stesse;

Ritenuto che tali trasferimenti siano quelli previsti per i comuni a titolo di fondo ordinario e perequativo, ai sensi degli articoli 14 e 18 del citato decreto-legge n. 66/1989;

Considerato, peraltro, che dal fondo perequativo per i comuni sia da escludere, per il calcolo delle citate medie, il contributo perequativo, assegnato con il fondo derivante

dall'addizionale sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;

Visto, infatti, che tale fondo è attribuito, dopo che le relative somme sono affluite al bilancio dello Stato, nel seguente modo ai sensi del comma 3 dell'art. 18 del decreto-legge n. 66/1989, introdotto in sede di conversione:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per assicurare nel 1989 contributi ordinari e perequativi nella stessa misura complessiva di quella assegnata nel 1988;

b) per la restante parte a tutti i comuni, per il 75 per cento con il criterio dell'inverso del reddito pro-capite provinciale, ai sensi del comma 1 (lettera *b*) e per il 25% con il criterio dei fabbisogni standardizzati previsto dal comma 1, lettera *c*);

Ritenuto opportuno, non considerare il citato fondo per la determinazione delle suesposte medie pro-capite in quanto, in generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, le modifiche apportate al decreto-legge hanno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione (27 aprile 1989) ed in particolare:

per il fondo della lettera *a)* del comma 3 dell'art. 18, in quanto tale contributo è stato inserito dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n. 144, e pertanto non può essere considerato, tenuto conto che la media dei trasferimenti di parte corrente deve essere definita all'inizio di ciascun anno ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 66/1989;

per il fondo della lettera *b)* del comma 3 dell'art. 18, poiché tale contributo non può essere calcolato non conoscendosi l'ammontare del fondo derivante dal provvedimento dell'addizionale sul consumo di energia elettrica ed, invece, il comma 5 dell'art. 5 si riferisce, per la determinazione delle medie, ai trasferimenti attribuiti e non a quelli spettanti per future attribuzioni;

Considerato, infine, che appare necessario determinare la media dei trasferimenti attribuiti ai comuni per l'anno 1989 per ciascuna delle fasce demografiche di appartenenza e con le limitazioni suesposte;

Decreta:

Art. 1.

La media nazionale dei trasferimenti attribuiti ai comuni per ciascuna delle fasce demografiche definite ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera *c*), e 25, comma 5, del decreto-legge n. 66/1989, considerando unificate le ultime due classi, sono le seguenti:

Fascia demografica		Media nazionale pro-capite
1ª - Comuni con meno di 500 abitanti	L.	371.444
2ª - Comuni da 500 a 999 abitanti	»	341.381
3ª - Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	»	293.576
4ª - Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	»	279.489
5ª - Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	»	263.278
6ª - Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	»	252.214
7ª - Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	»	278.396
8ª - Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	»	312.791
9ª - Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	»	396.333
10ª - Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	»	421.774
11ª - Comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	»	539.551
12ª - Comuni da 500.000 ed oltre	»	530.070

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 giugno 1989

p. *Il Ministro:* FAUSTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1989
Registro n. 70 Interno, foglio n. 223

90A1300

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 10 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, con il quale è stato istituito nell'ordinamento didattico universitario il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 965, con il quale è stato istituito presso l'Università di Padova il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria sono aggiunti i seguenti due insegnamenti:

diagnostica isto- e cito-patologica (semestrale);

tossicologia (semestrale).

Art. 2.

Gli insegnamenti complementari di farmacologia clinica e di oftalmologia hanno durata semestrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, addì 10 gennaio 1990

Il rettore: BONSEMBIANTE

90A1303

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 2 marzo 1990, n. 601.141/1650.

Vigilanza nel settore zootecnico e mangimistico.

Ai presidenti delle giunte regionali

Ai presidenti delle giunte delle province autonome di Trento e Bolzano

Agli assessori regionali alla sanità

Agli assessori provinciali alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Ispettorato repressione frodi

Agli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna

Il decreto 2 maggio 1985 (GUSO n. 136/1985) nel riportare l'elenco degli additivi ammessi nella preparazione dei mangini, stabilisce anche quali siano i coloranti consentiti, distinguendoli in tre gruppi di prodotti:

A) carotenoidi e xantofille;

B) sostanze coloranti in blu o in verde (con limitazioni diverse per mangimi destinati ad animali familiari e non);

C) tutte le altre sostanze autorizzate dalle *regolamentazioni comunitarie* per colorare i prodotti alimentari.

Il decreto in esame quindi elenca tutti i coloranti inclusi nelle lettere *A)* e *B)* e rinvia per quelli di cui al punto *C)* alle analoghe norme CEE, valide per gli alimenti per uso umano (1).

Si elencano, in allegato, tutti i prodotti di cui al citato punto *C)*, della parte V, del decreto 2 maggio 1985, desumendoli dalle vigenti norme comunitarie e che, naturalmente, non siano stati già compresi nei punti *A)* o *B)* (2).

Occorre poi sottolineare che tali sostanze coloranti sono ammesse alle seguenti condizioni (direttiva n. 85/429, allegato I, parte F, punto 3):

1) in generale, nei mangimi destinati ad animali familiari,

2) e inoltre, in particolare, nei mangimi destinati ad altri animali, purché:

derivati dalla trasformazione di cascami di prodotti alimentari,

oppure provenienti da altre materie di base, ad eccezione dei cereali e delle farine di manioca, denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica, per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione.

Com'è ovvio valgono per tali sostanze coloranti le norme tecniche contenute nelle direttive CEE, citate in nota, concernenti la denominazione chimica, la descrizione, il metodo d'analisi ed i requisiti di purezza.

Il direttore generale: BELLANI

NOTE

(1) Decreto ministeriale 2 maggio 1985 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985) recante l'elenco degli additivi ammessi nei mangimi, modificato e integrato, quanto alle sostanze coloranti, dai decreti 3 marzo 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66/86), 27 maggio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200/87), 9 settembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300/88), 15 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15/89), 19 luglio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 192/89) che include nella parte V, nei gruppi A e B, rispettivamente le seguenti sostanze:

Gruppo A:

capsantina;
beta-apo-8' carotenale;
luteina;
criptoxantina;
violaxantina;
zeaxantina,
(tutte soltanto per pollame);

citranaxantina (per galline ovaiole);
cantaxantina (per volatili, cani e gatti e salmoni e trote);
astaxantina (per salmoni e trote).

Gruppo B:

blu patent V;
verde acido brillante BS (verde lissaminico).

Esso applica le seguenti norme comunitarie: direttiva n. 85/429 («Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 245/85), recante l'elenco degli additivi ammessi nei mangimi, in generale, modificata e integrata, quanto alle sostanze coloranti, dalle direttive numeri 85/525 («Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 310/86), 87/552 («Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee) n. 336/87), 88/228 («Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 101/88), 88/616 («Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 343/88) e n. 89/583 («Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 325/89);

(2) Direttiva 23 ottobre 1962 («Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 115/1982), sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana, come modificata e integrata dalle direttive numeri 65/469 («Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 178/65), 67/653 («Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 263/67), 68/419 («Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 309/68), 70/358 («Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 157/70), 76/399 («Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 108/76), 78/144 («Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 44/78), e, per quanto concerne i metodi di analisi, 81/712 («Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 257/81).

ALLEGATO

LISTA DELLE SOSTANZE COLORANTI AUTORIZZATE PER LA COLORAZIONE DEI MANGIMI

Colore	Numero	Denominazione usuale
Giallo	E 100	Curcumina
	E 101	Lattoflavina (riboflavina)
	E 102	Tartrazina
	E 104	Giallo di chinolina
Arancio	E 110	Giallo arancio
Rosso	E 120	Cocciniglia acido carminico
	E 122	Azorubina
	E 123	Amaranto
	E 127	Eritrosina
Bruno	E 150	Caramello
Nero	E 151	Nero brillante BN
	E 153	Carbone medicinale vegetale
Sfumature diverse	E 163	Antociani
	E 171	Biossido di titanio
	E 172	Ossidi e idrossidi di ferro
	E 173	Alluminio
	E 174	Argento
	E 175	Oro

90A1304

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 9 febbraio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Adriana Romana a r.l.», già «Adriana a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 13 luglio 1956, rep. 10610, reg. soc. 1466, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Presagio a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 30 settembre 1954, rep. 20891, reg. soc. 3094, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Praevidentia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 16 ottobre 1952, rep. 23010, reg. soc. 2622, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sole nascente a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Alibrandi in data 4 marzo 1954, rep. 210239, reg. soc. 1052/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Barbarella 65 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Lupi in data 5 maggio 1965, rep. 53490, reg. soc. 1350, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Emilia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 2 luglio 1965, rep. 53482, reg. soc. 1684, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Casa Rory a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Lanciotti in data 3 febbraio 1964, rep. 3004, reg. soc. 753/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «San Benigno Secondo a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Novello in data 16 febbraio 1961, rep. 17351, reg. soc. 505, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Trias a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 20 dicembre 1954, rep. 103372, reg. soc. 287, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nuova Eden a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 26 giugno 1975, rep. 313493, reg. soc. 2538/75, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Raggio di Sole a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 21 marzo 1959, rep. 31279, reg. soc. 1310, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Rafti a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 29 novembre 1963, rep. 29671, reg. soc. 175, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Esmeralda Irca a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Bernardini in data 23 settembre 1964, rep. 11319, reg. soc. 3812, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cormorano a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Saturnini in data 31 gennaio 1955, rep. 285?, reg. soc. 502, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lampo a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Varcasia in data 10 novembre 1951, rep. 23057, reg. soc. 2489, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ivette a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Manoni in data 3 giugno 1963, rep. 204200, reg. soc. 1808/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villa Azzurra a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Pocaterra in data 29 marzo 1949, rep. 22530, reg. soc. 935, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ebano 2000 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Laurora in data 21 novembre 1983, rep. 67575, reg. soc. 7395/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Galaxia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 4 ottobre 1963, rep. 5884, reg. soc. 3005/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Operosa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 12 novembre 1948, rep. 11789, reg. soc. 2128, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «In alto mirando a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Tappella in data 14 febbraio 1964, rep. 6200, reg. soc. 1464/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sicro Sei a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gallelli in data 25 gennaio 1985, rep. 64490, reg. soc. 2309/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cedem - 30 ottobre 1961 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Traversa in data 30 ottobre 1961, rep. 10593, reg. soc. 2317, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il Convivio a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 7 ottobre 1963, rep. 49636, reg. soc. 2999/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Provvidenza a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 3 aprile 1950, rep. 5321, reg. soc. 922, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cinque cerchi a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Massacci in data 5 novembre 1964, rep. 10430, reg. soc. 4129, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Minerva Azzurra a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 22 dicembre 1961, rep. 143735, reg. soc. 25, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villa Smeraldo a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Fea in data 18 dicembre 1959, rep. 14606, reg. soc. 10, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Minceto a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 12 settembre 1964, rep. 63222, reg. soc. 4063/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Polimnia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 14 dicembre 1954, rep. 83369, reg. soc. 73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Usque ad finem a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 21 febbraio 1955, rep. 10849, reg. soc. 675, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «U.N.A.V. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito De Paola in data 7 maggio 1983, rep. 15367, reg. soc. 3857/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Tenax a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 28 luglio 1948, rep. 11111, reg. soc. 1715, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Pace 1964» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 17 gennaio 1964, rep. 30173, reg. soc. 877, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lupa Romana a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Scoamanda in data 26 marzo 1952, rep. 14926, reg. soc. 909, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Romana dei castori a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 27 maggio 1964, rep. 84366, reg. soc. 2446, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nova Massima a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 24 marzo 1954, rep. 19295, reg. soc. 1348, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Rusaprica a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Lanciotti in data 28 gennaio 1963, rep. 6038, reg. soc. 796, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Mosaico 11» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituità per rogito Antonelli in data 23 marzo 1954, rep. 36455, reg. soc. 1255, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Iulia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Ercole in data 18 maggio 1954, rep. 20620, reg. soc. 1933, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Eolia Decima - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 14 aprile 1954, rep. 3290/1500, reg. soc. 1847, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Solatia Gioiosa» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 3 gennaio 1949, rep. 10398, reg. soc. 109, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Marilena» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pastore in data 24 giugno 1954, rep. 63233, reg. soc. 2006, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Jalah a responsabilità limitata» (già «Cooperativa edilizia Albatros - Società cooperativa a responsabilità limitata»), con sede in Roma, costituita per rogito Scavizzi (coadiutore del dottor Cavallaro) in data 5 giugno 1954, rep. 72128, reg. soc. 1976, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Antonio Bertolini a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pietromarchi in data 28 luglio 1930, rep. 14274, reg. soc. 353/30, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia La Prediletta a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Baroni (coadiutore del dottor Staderini) in data 12 luglio 1954, rep. 89019, reg. soc. 2501, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fermentor - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fidati (cooadiutore del dottor Saturnini) in data 14 settembre 1962, rep. 19982, reg. soc. 2223/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lates More - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pietromarchi in data 10 dicembre 1964, rep. 18979, reg. soc. 266/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Primavera 1965 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mazza (coadiutore del dottor Dobici) in data 8 ottobre 1964, rep. 394258/9397, reg. soc. 3876/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Parva Mea Domus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Raiti in data 2 aprile 1965, rep. 10523, reg. soc. 1552/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Ginestra - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 1° luglio 1965, rep. 34571, reg. soc. 1882/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Tesauro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata per case popolari ed economiche», con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 19 maggio 1954, rep. 21578, reg. soc. 3192, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia maestri e impiegati statali - C.E.M.E.I.S» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 16 giugno 1948, rep. 27425, reg. soc. 1156, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Geranium» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 16 ottobre 1963, rep. 5996, reg. soc. 3154/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Goletta» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 2 gennaio 1962, rep. 50321, reg. soc. 421/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «T.O.R.O.S. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 16 novembre 1956, rep. 21393, reg. soc. 2121, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domus Dimidium Animae» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito D'Andrea (coadiutore del dottor Grispini) in data 5 maggio 1958, rep. 52332, reg. soc. 911, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Terza Domus Fao», con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 3 luglio 1953, rep. 19090, reg. soc. 1774/53, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Monteverdina» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 28 giugno 1948, rep. 5455, reg. soc. 1484, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Gioia Romana» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 24 giugno 1954, rep. 54642, reg. soc. 2165, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sigmaro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Alonzo in data 4 ottobre 1955, rep. 4978, reg. soc. 2692, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Primavera» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pastore in data 20 luglio 1954, rep. 65784, reg. soc. 2824, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Gloria» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 21 marzo 1947, rep. 9045, reg. soc. 1885, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Estia Cooperativa edilizia tra professionisti e dipendenti da enti pubblici - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vesci in data 8 ottobre 1948, rep. 4393, reg. soc. 2065, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Primavera romana a responsabilità limitata per azioni» (già «Primavera siciliana»), con sede in Roma, costituita per rogito Scavizzi (coadiutore del dottor Cavallaro) in data 10 luglio 1954, rep. 72594, reg. soc. 2419, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Cofis 1964» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 12 marzo 1964, rep. 194919, reg. soc. 3585/64, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Comparto IV - Q - 4», a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Farano in data 25 luglio 1978, rep. 9691, reg. soc. 5609, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Consorzio Laziale Trasporti Co.L.Tras. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 21 dicembre 1979, rep. 153400, reg. soc. 6262, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Territorio e salute» a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Falessi in data 27 settembre 1983, rep. 7391, reg. soc. 8592, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Madonna del Tufo» a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 22 settembre 1971, rep. 26917, reg. soc. 2938, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Premio Latina - Cooperativa di promozione e di servizi culturali» a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 8 luglio 1983, rep. 33879, reg. soc. 8485, tribunale di Latina;

società cooperativa «Piave a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 20 marzo 1975, rep. 81617, reg. soc. 4356, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Patrizia» a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Farano in data 23 gennaio 1981, rep. 25867, reg. soc. 6945, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «La Nuova Speranza» a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Nicotra in data 5 dicembre 1979, rep. 3926, reg. soc. 6240, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «L'Informazione» a r.l., con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 24 gennaio 1979, rep. 139489, reg. soc. 5842, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Garden» a r.l., con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Pesce in data 17 ottobre 1973, rep. 98972, reg. soc. 3779, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «L.A.Ser. (Lavoratori associati per l'esercizio di servizi igienici e sanitari)» a r.l., con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Valente in data 27 aprile 1983, rep. 3877, reg. soc. 8336, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «La Casa Nostra» a r.l., con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Checchi in data 6 febbraio 1962, rep. 22833, reg. soc. 1263, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Rio Grande» a r.l., con sede in Castelforte (Latina), costituita per rogito Pantaleo in data 27 marzo 1980, rep. 44770, reg. soc. 6430, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Monte Castello» a r.l., con sede in Castelforte (Latina), costituita per rogito Pantaleo in data 20 marzo 1980, rep. 44730, reg. soc. 6418, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Il Ciclamino» a r.l., con sede in Cori (Latina), costituita per rogito Falessi in data 29 febbraio 1980, rep. 1892, reg. soc. 6350, tribunale di Latina;

società cooperativa di consumo «Cooperativa commercianti Cisterna» a r.l., con sede in Cisterna (Latina), costituita per rogito De Carolis in data 4 marzo 1981, rep. 1318, reg. soc. 7019, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Il Pozzo a r.l.», con sede in Castelforte (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 31 gennaio 1980, rep. 101920, reg. soc. 6341, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Giovani lavoratori» a r.l., con sede in Castelforte (Latina), costituita per rogito Schettino in data 26 aprile 1985, rep. 14631, reg. soc. 10327, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Lavoratori Pozzi Ginori a r.l.», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Fuccillo in data 12 settembre 1980, rep. 7576, reg. soc. 6649, tribunale di Latina;

società cooperativa di produzione e lavoro «Se.Pu.Ma» (Servizi pulizie manutenzioni) - Società cooperativa di produzione e lavoro S.r.l.», con sede in Minturno (Latina), costituita per rogito La Gioia in data 29 febbraio 1984, rep. 169, reg. soc. 9068, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Monte d'argento a r.l.», con sede in Minturno (Latina), costituita per rogito Pantaleo in data 28 maggio 1959, rep. 2358, reg. soc. 1023, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Campo dei Volsci a r.l.», con sede in Roccasecca dei Volsci (Latina) costituita per rogito Pierantoni in data 28 novembre 1978, rep. 27042, reg. soc. 5731, tribunale di Latina;

società cooperativa di produzione e lavoro «Terra Nostra a r.l.», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Dragonetti in data 8 dicembre 1946, rep. 2170, reg. soc. 378, tribunale di Latina;

società cooperativa di produzione e lavoro «Orchestra sinfonia frusinate» a r.l., con sede in Frosinone, costituita per rogito Seraschi in data 29 aprile 1979, rep. 38362, reg. soc. 2777, tribunale di Frosinone;

società cooperativa edilizia «Europa 80» a r.l., con sede in Frosinone, costituita per rogito Seraschi in data 2 novembre 1979 rep. 39200, reg. soc. 2757, tribunale di Frosinone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cori» a r.l., con sede in Alatri (Frosinone), costituita per rogito Pastorino in data 2 marzo 1983, rep. 2740, reg. soc, 3580, tribunale di Frosinone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Acropoli a r.l.», con sede in Alatri (Frosinone), costituita per rogito Rossi in data 4 maggio 1985, rep. 32568, reg. soc. 4369, tribunale di Frosinone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Paf confezioni» a r.l., con sede in Alatri (Frosinone), costituita per rogito Floridi in data 21 luglio 1984, rep. 3983, reg. soc. 4009, tribunale di Frosinone;

società cooperativa di consumo «Turismo e sport - Progetto uomo a r.l.», con sede in Cassino, costituita in data 4 ottobre 1983, rep. 50276, reg. soc. 1633, tribunale di Cassino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa solidarietà a r.l.», con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Marini in data 24 gennaio 1985, rep. 1922, reg. soc. 1988, tribunale di Cassino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoro creativo a r.l.», con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Facchini in data 9 novembre 1984, rep. 12210, reg. soc. 1900, tribunale di Cassino;

società cooperativa edilizia «Alternativa 81 a r.l.», con sede in Ceprano (Frosinone), costituita per rogito Anderlini in data 26 novembre 1981, rep. 15675, reg. soc. 3292, tribunale di Frosinone;

società cooperativa «Agricola del cassinate a r.l.», con sede in Esperia (Frosinone), costituita per rogito Mollo in data 14 aprile 1981, rep. 23173, reg. soc. 1211, tribunale di Cassino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Operatori archivi e biblioteche a r.l.», con sede in Ferentino (Frosinone), costituita per rogito Falessi in data 18 luglio 1984, rep. 8504, reg. soc. 3962, tribunale di Frosinone;

società cooperativa edilizia «Gli Albanetti» a r.l., con sede in Filettino (Frosinone), costituita per rogito Inzerilli in data 5 febbraio 1973, rep. 127232, reg. soc. 1665, tribunale di Frosinone;

società cooperativa agricola «I Ottobre» a r.l., con sede in Fiuggi (Frosinone), costituita per rogito Michele Verde in data 16 maggio 1979, rep. 1688, reg. soc. 2654, tribunale di Frosinone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sole rosso» a r.l., con sede in Giuliano di Roma (Frosinone), costituita per rogito Anderlini in data 23 settembre 1982, rep. 17812, reg. soc. 3490, tribunale di Frosinone;

società cooperativa edilizia «Habitat a r.l.», con sede in Piedimonte S. Germano (Frosinone), costituita per rogito D'Errico in data 7 aprile 1981, rep. 38, reg. soc. 1197, tribunale di Cassino;

società cooperativa edilizia «Domus a r.l.», con sede in Paliano (Frosinone), costituita per rogito d'Alessandro in data 19 dicembre 1959, rep. 102, reg. soc. 830, tribunale di Frosinone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Labor a r.l.», con sede in Ripi (Frosinone), costituita per rogito Raponi in data 5 ottobre 1984, rep. 9513/1116, reg. soc. 4027, tribunale di Frosinone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sora 85 a r.l.», con sede in Sora (Frosinone), costituita per rogito Venditti in data 10 dicembre 1984, rep. 5598, reg. soc. 1963, tribunale di Cassino;

società cooperativa edilizia «Il sole 1979 a r.l.», con sede in Sora (Frosinone), costituita per rogito Labate in data 20 gennaio 1979, rep. 827, reg. soc. 882, tribunale di Cassino;

società cooperativa agricola «Canterno» a r.l., con sede in Trivigliano (Frosinone), costituita per rogito Kustermann in data 17 gennaio 1983, rep. 2071, reg. soc. 3561, tribunale di Frosinone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Riabilitazione e lotta contro l'emarginazione» a r.l., con sede in Viterbo, costituita per rogito Benigni in data 28 dicembre 1983, rep. 32318, reg. soc. 4783, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro macellazione e lavorazione carni» a r.l., con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 23 marzo 1982, rep. 25931, reg. soc. 4135, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Domus La Quercia» Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Viterbo, costituita per rogito De Facendis in data 21 marzo 1975, rep. 125639, reg. soc. 2390, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cultura e servizi» a r.l., con sede in Viterbo, costituita per rogito Simoni in data 2 maggio 1986, rep. 31623, reg. soc. 6038, tribunale di Viterbo;

società cooperativa mista «C.I.S.R.A. - Cooperativa di ricerche storiche, archeologiche e artistiche» a responsabilità limitata, con sede in Barbarano Romano (Viterbo), costituita per rogito Silvestri in data 23 novembre 1982, rep. 5460, reg. soc. 4362, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Etrusca a r.l.», con sede in Bolsena (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 15 marzo 1972, rep. 11157, reg. soc. 1984, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Emilduemila a r.l.», con sede in Carbognano (Viterbo), costituita per rogito Giuliani in data 28 luglio 1986, rep. 13587, reg. soc. 6179, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola «La Contrada» a r.l., con sede in Carbognano (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 11 aprile 1985, rep. 30551, reg. soc. 5415, tribunale di Viterbo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Aurora» a r.l., con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Giuliani in data 12 ottobre 1982, rep 9597, reg. soc. 4314, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola «Zootecnica agricola Tevere» a r.l., con sede in Graffignano (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 11 febbraio 1980, rep. 22060, tribunale di Viterbo;

società cooperativa edilizia «Cattaneo» a r.l., con sede in Marta (Viterbo), costituita per rogito Orzi in data 11 ottobre 1975, rep. 37504, reg. soc. 2476, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola «Zootecnica maremmana» a r.l., con sede in Montalto di Castro (Viterbo), costituita per rogito Parasassi in data 2 maggio 1985, rep. 7835, reg. soc. 824/85, tribunale di Civitavecchia;

società cooperativa agricola «Pian della Regina» a r.l., con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Martone in data 30 luglio 1982, rep. 6314, reg. soc. 248/82, tribunale di Civitavecchia;

società cooperativa mista «Artigiancoop - Rieti» Società cooperativa artigiana di garanzia a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito Filippi in data 14 dicembre 1978, rep. 43358, reg. soc. 1398, tribunale di Rieti;

società cooperativa mista «Mutua finanziaria - Solidarietà Sabina» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito Arlante in data 2 marzo 1973, rep. 33, reg. soc. 886, tribunale di Rieti;

società cooperativa agricola «S.A.S. - Società Allevatori Suini» a r.l., con sede in Leonessa (Rieti), costituita per rogito Parmegiani in data 16 marzo 1978, rep. 1130, reg. soc. 1295, tribunale di Rieti;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.T.S. - Cooperativa Turistica Salto» a r.l., con sede in Pescorocchiano (Rieti), costituita per rogito Rando in data 5 aprile 1980, rep. 1775, reg. soc. 1512, tribunale di Rieti;

società cooperativa edilizia «C.E.T. - Cooperativa edilizia Toffia - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Toffia (Rieti), costituita per rogito Poschi in data 8 febbraio 1986, rep. 7730, tribunale di Rieti.

Con decreti ministeriali 14 febbraio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Solidarietà - Società cooperativa» a r.l., con sede in Pavia, costituita per rogito Reitano in data 2 marzo 1984, rep. 28950, reg. soc. 5601, tribunale di Pavia;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Vega» a responsabilità limitata, con sede in Pavia, costituita per rogito Restivo in data 20 marzo 1984, rep. 147643, reg. soc. 5621, tribunale di Pavia;

società cooperativa edilizia «Habitat» a responsabilità limitata, con sede in Broni (Pavia), costituita per rogito Adamo Giovanni in data 24 novembre 1984, rep. 49792, reg. soc. 3103, tribunale di Voghera;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa radio televisione Ticino Ovest (R.T.O.)» a responsabilità limitata, con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito Polani in data 24 febbraio 1977, rep. 54402, reg. soc. 2931, tribunale di Vigevano;

società cooperativa mista «Cooperativa servizi culturali - C.S.C. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cremona, costituita per rogito Foletti in data 7 febbraio 1980, rep. 71594, reg. soc. 4234, tribunale di Cremona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa facchini parmigiani cremonesi - F.P.C.», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vescovato (Cremona), costituita per rogito Leggeri in data 3 agosto 1981, rep. 6054/488, reg. soc. 4695, tribunale di Cremona;

società cooperativa mista «Cooperativa artigiani jonici - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Vinci in data 9 febbraio 1983, rep. 15924, reg. soc. 6308, tribunale di Taranto;

società cooperativa, «Radio città futura - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 10 novembre 1978, rep. 164752, reg. soc. 4970, tribunale di Taranto;

società cooperativa agricola «Ortofrutta Jonica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Taranto costituita per rogito Pirro in data 3 dicembre 1981, rep. 3963, reg. soc. 5863, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Teca - società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 15 dicembre 1973, rep. 19246, reg. soc. 3912, Tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edile a r.l. Narciso», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 22 novembre 1973, rep. 156724, reg. soc. 3981, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edile a r.l. Avana», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 19 novembre 1973, rep. 156706, reg. soc. 3985, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Senega» a responsabilità limitata, con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 30 luglio 1973, rep. 156123, reg. soc. 3834, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edile a r.l. Lisamari», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 3 luglio 1973, rep. 155945, reg. soc. 3808, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Sotill - Consorzio fra cooperative edilizie di Puglia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 12 giugno 1973, rep. 155855, reg. soc. 3956, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuove edizioni joniche - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Mobilio in data 3 marzo 1975, rep. 59797, reg. soc. 4217, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Cooperativa libertà Taranto (C.L.T.) a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 16 gennaio 1980, rep. 238425, reg. soc. 5269, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Garibaldi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto, costituita per rogito Vitale in data 18 dicembre 1978, rep. 196956, reg. soc. 4991, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edile a r.l., «La Prestigiosa jonica», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 29 novembre 1972, rep. 153613, reg. soc. 3570, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Soc. coop. edilizia a r.l. Maica», con sede in Taranto, costituita per rogito Torricella in data 14 giugno 1974, rep. 627, reg. soc. 4075, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cleas - Società cooperativa a responsabilita limitata», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 18 ottobre 1963, rep. 41588, reg. soc. 2769, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Camelia - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 15 maggio 1978, rep. 164155, reg. soc. 4889, tribunale di Taranto;

società cooperativa di consumo «C.O.P.A.S.I. - Cooperativa operatori animatori sociali ionici - Società cooperativa a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Mobilio in data 10 marzo 1979, rep. 408, reg. soc. 5064, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Alba - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto, costituita per rogito Vinci in data 18 marzo 1980, rep. 8741, reg. soc. 5341, tribunale di Taranto;

società cooperativa di trasporto «Traffici portuali» a responsabilità limitata, con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 27 agosto 1966, rep. 84734, reg. soc. 3053, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Terza età - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Cito in data 22 gennaio 1983, rep. 667, reg. soc. 6278, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Em. - Società cooperativa elettromeccanici a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 31 luglio 1980, rep. 1395, reg. soc. 5414, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Antonio Dell'Aglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 10 maggio 1962, rep. 21536, reg. soc. 2641, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «San Pio X - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 19 gennaio 1978, rep. 163701, reg. soc. 4814, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.V.Edil - Società cooperativa a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito D'Amore in data 28 gennaio 1982, rep. 3321, reg. soc. 5936, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Cieli Azzurri - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Mobilio in data 13 settembre 1973, rep. 58187, reg. soc. 3866, tribunale di Taranto;

società cooperativa mista «C.I.S.O. - Società cooperativa di interventi sociali sul piano operativo a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 21 aprile 1978, rep. 164088, reg. soc. 4872, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Pratica» a responsabilità limitata, con sede in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 30 marzo 1978, rep. 234718, reg. soc. 4861, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Cecilia - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 15 gennaio 1979, rep. 165339, reg. soc. 5018, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Urbe - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito D'Amore in data 22 luglio 1982, rep. 4139, reg. soc. 6082, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a responsabilità limitata Audace», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 23 giugno 1964, rep. 52744, reg. soc. 2882, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edile a r.l. Quadrifoglio», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 27 luglio 1973, rep. 156116, reg. soc. 3833, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Bruna - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 30 ottobre 1973, rep. 19019, reg. soc. 3868, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.E.M. - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Taranto, costituita per rogito Vitale in data 13 ottobre 1977, rep. 195638, reg. soc. 4728, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Elettromeccanica tarantina», con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 16 agosto 1951, rep. 129711, reg. soc. 2180, tribunale di Taranto.

90A1295

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1990 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Volturnia Nitor», con sede in Castelvolturno (Caserta), costituita il 3 marzo 1977 per rogito notaio Conte Gioacchino ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Maria Concetta Ferrara.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1990 i poteri conferiti all'avv. Felice Assennato, commissario governativo della società cooperativa «Casa 77 - Cooperativa edificatrice a r.l.», con sede in Firenze, sono stati prorogati fino al 27 agosto 1990.

Dalla data del 27 febbraio 1990 il dott. Canio Zampaglione cessa dall'incarico di vice-commissario governativo dell'anzidetta cooperativa.

90A1307

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società San Paolo, gruppo Periodici, limitatamente alla sede di Alba (Cuneo), stabilimento di Alba (Cuneo) e agli uffici zonali nazionali che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 2 luglio 1989 al 30 giugno 1990.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nelle ipotesi previste dal primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, dall'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dall'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Filatura di San Lorenzo*, con sede in Visnadello di Spresiano (Treviso) e stabilimento di Visnadello di Spresiano (Treviso):
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988.

2) *S.r.l. Nuova Fontebasso* (gruppo Tognana), con sede in Treviso e stabilimento di Treviso:
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988.

3) *S.r.l. Sebring* (gruppo Tognana), con sede in Casier (Treviso) e stabilimento di Casier (Treviso):
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988.

4) *S.p.a. Marconi italiana*, con sede in Milano e stabilimento di Genova-Cornigliano:
periodo: dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° luglio 1988.

5) *S.p.a. Imprese tipografiche venete*, con sede in Venezia-Mestre e stabilimento di Venezia-Mestre:
periodo: dal 15 dicembre 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale (art. 37 della legge n. 416/81) - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 15 dicembre 1988.

6) *S.p.a. Società finanziaria ed editoriale S. Marco*, con sede in Venezia-Mestre e stabilimento di Venezia-Mestre:
periodo: dal 15 dicembre 1988 al 28 febbraio 1989:
causale: ristrutturazione aziendale (art. 37 della legge n. 416/81) - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 15 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nelle ipotesi previste dal primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, dall'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dall'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Montefluos*, con sede in Milano e centro ricerche di Bollate (Milano):
periodo: dal 1° agosto 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° agosto 1988.

2) *S.p.a. Di Mauro Emilio*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno):
periodo: dal 1° ottobre 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 1° ottobre 1988.

3) *Ditta Edi.Me. «Il Mattino»*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° settembre 1989 al 31 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale (art. 37 della legge n. 416/81) - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989: dal 1° settembre 1988.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società finanziaria ed editoriale S. Marco, con sede in Venezia-Mestre, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° marzo 1989 al 31 dicembre 1989.

90A1368

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio superiore della Marina mercantile

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1990, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1990, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 149, il prof. Francesco Alessandro Querci è stato nominato presidente del Consiglio superiore della Marina mercantile.

Con lo stesso decreto, il dott. Giovanni Leardi è stato nominato vice presidente dello stesso Consiglio.

90A1305

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica generale II.

UNIVERSITÀ ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA

storia della letteratura italiana (a stranieri);
storia d'Italia;
elementi di politica economica e finanziaria.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lingue e letterature straniere:
lingua e letteratura russa.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio:
istituzioni di diritto privato.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A1318

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

562° Elenco di provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 25 settembre 1989 la concessione mineraria di antimonio, mercurio e solfuri misti «Poggio Bellino» in comune di Manciano (Grosseto) è intestata alla S.p.a. SNAM, con sede in Milano, corso Venezia n. 16.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1989 la concessione mineraria di antimonio ed associati denominata «Tafone» in comune di Manciano (Grosseto) è intestata alla S.p.a. SNAM, con sede in Milano, corso Venezia n. 16.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1989 la concessione mineraria di sale ed acque salse «Doccini» nei comuni di Pomarance, Montecatini Val di Cecina e Volterra (Pisa) è intestata alla SAMATEC S.p.a. - Società abrasivi e materiali ceramici, con sede in Scurelle Valsugana (Trento).

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1989 l'area della concessione mineraria di lignite «Santa Barbara» nei comuni di Cavriglia (Arezzo) e Figline Valdarno (Firenze) di cui è titolare l'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica - Settore produzione e trasmissione di Firenze, lungarno Cristoforo Colombo n. 54, è ampliata da ha 725.32.50 ad ha 1165.26.02.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1989 la concessione mineraria di ferro e di bario «Buca della Vena» in comune di Stazzema (Lucca) è intestata alla S.p.a. EDEM - Esercizi depositi escavazioni minerarie, con sede in Roma, via Pirgo n. 20.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1990 alla S.p.a. Poggio S. Cecilia, con sede in località Poggio S. Cecilia - Ragolano Terme (Siena) è accordata la concessione mineraria di anidride carbonica «Ambra» in comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) per la durata di anni venti e su una estensione di ha 138.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1990 è accettata la rinuncia della signora Castagneri Marianna, residente in Torino, piazza Arturo Graf n. 128, quale unica erede del figlio Castagneri Giovanni Battista, alla concessione mineraria di granati per collezione «Testa Ciarva» in comune di Balme (Torino).

Con decreto direttoriale 30 ottobre 1989 è rinnovata per la durata di anni venti a decorrere dal 22 dicembre 1990 la concessione di terre da sbianca «Canova» nei comuni di Monte di Malo e S. Vito di Leguzzano (Vicenza) di cui è titolare l'Industria mineraria Quartiero Ferdinando S.r.l., con sede in Schio, via Caussa n. 29.

Con decreto direttoriale 11 dicembre 1989 la concessione di marna da cemento «Calunghe» in comune di Tavernola Bergamasca (Bergamo) è intestata alla S.p.a. Cementifera Sebina, con sede in Milano, corso Venezia n. 50.

Con decreto direttoriale 30 dicembre 1989 la concessione mineraria di caolino «Sasso» in comune di Cerveteri (Roma) è intestata alla Italmineraria S.r.l., con domicilio fiscale in Milano, via Giulio Richard n. 1.

90A1297

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1990 è stata revocata alla S.p.a. «Frigoriferi milanesi», con sede in Milano, via Piranesi n. 10, l'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1990 è stata revocata alla S.r.l. «Magazzini generali frigoriferi di Torino», con sede in Torino, via San G.B. de la Salle n. 2, l'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

90A1306

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 12 settembre 1989, non ha riconosciuto la condizione di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Amiantifera di Balangero S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Balangero (Torino), dal 13 settembre 1989;

2) Coper Salento S.p.a. di Maglie (Lecce), dal marzo 1989;

3) Del Verde S.r.l. di Fara San Martino (Chieti), dal 1° novembre 1988;

4) Donora elettrodomestici S.p.a., con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Santa Maria di Cortenuova (Bergamo), dal 1° giugno 1989;

5) Fataluminium S.p.a. di Rivoli (Torino), dal 1° gennaio 1989;

6) Industria laterizi Santa Lucia S.r.l. di Medesano (Parma), dal febbraio 1989;

7) Intermotor S.p.a., con sede in Rieti e stabilimento di Rieti e Gualtieri (Reggio Emilia), dal 18 dicembre 1988;

8) Italtel tecnomeccanica S.p.a., con sede in Terni e stabilimento di Terni e uffici di Milano, dal 1° marzo 1988;

9) Orlandi S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Cassano Magnago e Gallarate (Varese), dal maggio 1988;

10) Pertusola sud S.p.a. di Crotone (Catanzaro), dal 13 settembre 1989;

11) Sant'Andrea S.p.a., con sede in Novara e stabilimento di Cressa (Novara), dal 24 ottobre 1988;

12) Società del gruppo Solvay: Solvay & C.IE.S.A., con sede in Bruxelles e sede direzionale ed uffici di Milano, unità produttive a Rosignano Solvay e Ferrara e cantieri distaccati in San Vincenzo (Livorno) e Ponteginori (Pisa) ed Elettrochimica solfuri e cloroderivati S.p.a, con sede in Rosignano Solvay (Livorno) ed unità in Tavazzano con Villavesco (Milano), dal 1° gennaio 1989.

90A1310

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 12 settembre 1989, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Calza Bloch Trieste S.p.a. di S. Dorlingo della Valle (Trieste), dal 13 settembre 1989;

2) Calzaturificio Tani S.r.l. di Figline Valdarno (Firenze), dal gennaio 1989;

3) Chiara S.r.l. di Pelago (Firenze), dal 30 gennaio 1989;

4) Colorificio Multari dei Fratelli Salvatore e Luigi S.n.c. di Siderno (Reggio Calabria), dal 15 novembre 1988;

5) Contardo S.p.a., con sede in Varese, magazzini e uffici di Uboldo (Varese), dall'aprile 1988;

6) Costanzi Wittman S.n.c. di Sassoferrato (Ancona), dal 17 febbraio 1989;

7) Emmegi S.a.s di Meluccio Giovanni & C., con sede in Asti e stabilimento di Pessione (Torino), dal 22 agosto 1988;

8) IHS - Intercamp Housing Systems S.p.a. di Volvera (Torino), dal 15 giugno 1988;

9) Hidrochemical Service S.r.l., con sede in Taranto e stabilimento presso l'ILVA di Taranto, dal 1° febbraio 1989;

10) Imprese impegnate nella costruzione della centrale nucleare di Montalto di Castro (Viterbo):

Ansaldo componenti S.p.a. di Genova, Ansaldo S.p.a. di Genova, A.Z. Edilmont S.r.l. di Bonate Sotto (Bergamo), Confart Organization S.r.l. di Milano, Co.Se.Po Soc. coop. a r.l. di Viterbo, Fochi montaggi elettrici S.r.l. di Bologna, Gambogi costruzioni S.p.a. di Pisa, Idreco S.p.a. di Voghera (Pavia), Iemsa S.p.a. di Milano, I.C.E.S. S.r.l. di Orvieto (Terni), La Maremma coop. a r.l. di Montalto di Castro (Viterbo), Mar.Ca. - Maremmana Carpenterie S.r.l. di Capalbio (Grosseto), Pagliuca Vincenzo S.r.l. di Napoli, R.I.C. S.r.l. di Roma, Santino e Mario Beraud S.p.a. di Torino, Servizi tecnologici avanzati S.p.a. di Bologna, Technical Survey S.r.l. di Milano, Zerbinati costruzioni ferroviarie e meccaniche S.p.a. di Milano, Zollet Lucio & C. S.n.c. di S. Giustina (Belluno), dal 13 settembre 1989;

11) Mazzini motori S.r.l. di Vigevano (Pavia), dal 1° luglio 1988;

12) Megapell S.r.l., con sede in Cuorgnè (Torino) e stabilimento di Feletto Canavese (Torino), dal 23 novembre 1988;

13) Meb S.r.l., con sede in Zola Predosa (Bologna) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), dal 7 dicembre 1988;

14) Metallurgica alluminio S.r.l. di Collegno (Torino), dal 1° gennaio 1987;

15) Omcar S.r.l. di Nichelino (Torino), dal 25 marzo 1988;

16) Resnova S.a.s. di Pombia (Novara), dal 7 marzo 1988;

17) Serragiumenta laterizi S.r.l. di Altomonte (Cosenza), dal dicembre 1987;

18) Sisa International S.r.l. di La Loggia (Torino), dal 9 aprile 1988;

19) Termisol S.p.a., con sede in Rubano (Padova) e stabilimento di Rubano e cantiere di Brindisi, dal 14 dicembre 1987;

20) Zinder S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Trezzo d'Adda (Milano), dal 3 ottobre 1988.

90A1311

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 1990, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1989, agli effetti predetti, risulta pari a più 200,9.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1990 rispetto a febbraio 1989 risulta pari a più 6,3 (seivirgolatre).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1990 rispetto a febbraio 1988 risulta pari a più 12,9 (dodicivirgolanove).

90A1327

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero del tesoro concernente: «Soppressione della "Cassa conguaglio zucchero per la zona franca di Gorizia"». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 1990)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 35, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Con decreto ministeriale *27 gennaio 1990* è stato disposto ...», si legga: «Con decreto ministeriale *18 gennaio 1990* è stato disposto ...».

90A1313

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
  Libreria *PIROLA MAGGIOLI di De Luca*
  Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
  Libreria S. LABATE
  Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
  Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
  Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
  Libreria D'AURIA
  Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1.
- ◇ **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  di Fermani Maurizio
  Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
  Libreria *ANTONINI*
  Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- — presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- — presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- — presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 558.000
- semestrale	L. 300.000

- Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati; per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 0 0 0 (5 0 5 0 0 , 0 0 0 *

L. 1.000